



Groupama
Assicurazioni

Groupama

Piano Pensionistico Individuale

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione (PIP)
Iscritto all'Albo tenuto dalla Covip con il n. 5023

DOCUMENTO SULLE RENDITE

*Documento sulle rendite vitalizie integrato con riferimento alle nuove prestazioni
introdotte dalla Legge di Bilancio 2026*

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma

Tel. +39 06 3018.1 - Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritta nell'Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



Groupama – Piano Individuale Pensionistico DOCUMENTO SULLE RENDITE

Il presente documento è volto a rappresentare quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto di Groupama – Piano Individuale Pensionistico in merito all'erogazione di un trattamento pensionistico complementare aggiuntivo del sistema obbligatorio pubblico.

La rendita

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, l'aderente potrà percepire una pensione complementare (rendita), ovvero, gli sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base all'età raggiunta e al capitale che lo stesso aderente avrà accumulato al momento della richiesta di tale prestazione. Difatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Dal 1° gennaio 2007, l'aderente ha diritto alla prestazione pensionistica complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, con almeno 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di iscrizione necessaria per ottenere le prestazioni pensionistiche complementari, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente senza che lo stesso abbia esercitato il riscatto.

L'aderente può scegliere di percepire la prestazione pensionistica:

- interamente in rendita, mediante l'erogazione della pensione complementare;
- parte in capitale (fino ad un massimo del 50% della posizione maturata) e parte in rendita.

Nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS vigente, l'aderente può scegliere di ricevere l'intera prestazione in capitale.

E' facoltà dell'aderente, nei limiti sopra descritti previsti dalla normativa, di effettuare la scelta tra i due tipi di prestazione e il loro valore percentuale sull'intera prestazione.

Se l'aderente è un "Vecchio Iscritto", ossia ha aderito prima del 29 aprile 1993 ad una forma di previdenza complementare già istituita al 15 novembre 1992 e non ha nel frattempo riscattato la sua posizione, ha la possibilità di richiedere, previo trasferimento della posizione al presente fondo, la liquidazione della sua posizione interamente in rendita ovvero interamente in capitale.

Determinazione della rendita

A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:

- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;

- una rendita vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato, con maggiorazione del 20% dell'importo in caso di non autosufficienza;
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5, 10, 15 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicati nelle Condizioni Generali di Contratto di Groupama PIP, di seguito riportati, e possono essere successivamente modificati a condizione che:

- siano trascorsi tre anni dalla data di conclusione del contratto;
- il periodo intercorrente tra la data di applicazione delle modifiche e l'erogazione della rendita vitalizia non risulti inferiore a 3 anni;
- la rendita vitalizia non sia in corso di erogazione;
- le modifiche delle basi demografiche trovino corrispondenza con la variazione della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'IVASS o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli di polizze
- delle modifiche sia stata data comunicazione all'Iscritto almeno 90 giorni prima dell'applicazione, precisando le conseguenze economiche sulle prestazioni assicurate.

Nell'ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, l'Iscritto, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.

Erogazione della rendita vitalizia

L'importo della rendita vitalizia viene calcolato moltiplicando il montante maturato sulla posizione individuale alla data richiesta di erogazione della rendita vitalizia per il coefficiente di conversione riportato in allegato, corrispondente al tipo di rendita prescelta e relativo al sesso, all'età dell'Iscritto all'atto della conversione, all'anno di nascita dell'Iscritto nonché alla rateazione prescelta per il pagamento della rendita (che può essere con rateazione annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale, bimestrale e mensile).

L'età pensionabile sarà quella stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipare a forme pensionistiche complementari complessivamente per almeno 5 anni.

È consentita la prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica anche dopo il raggiungimento del limite dell'età pensionabile.

La rendita vitalizia non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

I coefficienti di conversione consentono, in funzione della periodicità richiesta, la determinazione della rendita annuale; in caso di periodicità sub-annuale, la corrispondente rata della rendita si otterrà dividendo l'importo annuale della rendita per il numero della rate sub-annuali.

I coefficienti per la determinazione del valore iniziale della rendita vitalizia in vigore alla conclusione del contratto sono stati calcolati in base alla tavola di sopravvivenza ricavata dalle proiezioni della popolazione italiana pubblicate dall'Associazione nazionale fra le Imprese di Assicurazione nel 2005, applicando un tasso tecnico pari al 2% annuo composto posticipato ed un caricamento del 2% per le spese di erogazione della rendita vitalizia.

Il costo della garanzia di non autosufficienza, è pari al 5% della posizione individuale maturata al momento della conversione.

Condizioni regolanti la garanzia di non autosufficienza relativamente alla rendita vitalizia in erogazione

Prestazione assicurata

Il riconoscimento dello stato di non autosufficienza, comporta l'incremento del 20% dell'importo della rendita vitalizia in corso di erogazione, a condizione che l'Iscritto, al momento del pensionamento, abbia richiesto l'opzione nella specifica tipologia di rendita vitalizia.

Definizione dello stato di non autosufficienza

La non autosufficienza viene riconosciuta all'Iscritto che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica avvenuta dopo l'inizio di erogazione della rendita vitalizia, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, non sia più autosufficiente nel compimento di almeno tre dei seguenti atti di vita quotidiana:

- assunzione di alimenti
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale
- la deambulazione
- l'indossare gli indumenti.

Si considera non autosufficiente anche l'Iscritto che necessita di sorveglianza continua.

Decorrenza ed esclusioni della garanzia di non autosufficienza

La garanzia di non autosufficienza decorre dalla data di opzione della specifica rendita vitalizia richiesta dall'Iscritto al momento del pensionamento ed a condizione che la malattia organica o lesione fisica, che comporti lo stato di non autosufficienza, sia avvenuta dopo l'inizio di erogazione della rendita vitalizia. È escluso dalla garanzia lo stato di non autosufficienza causato da:

- dolo dell'Iscritto o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Iscritto a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Iscritto o ad atti di terrorismo, rivoluzione, fatti di guerra, guerra civile, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Iscritto, alle condizioni stabilite dal Ministero competente;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Iscritto non abbia superato mai, a norma delle disposizioni in vigore, gli esami di abilitazione;
- incidente di volo, se l'Iscritto viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- pratica, anche puramente ricreativa, delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai, arrampicata libera, speleologia, sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, ecc.), immersioni subacquee con autorespiratore o in apnea in profondità superiori a 5 metri, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, idrosci acrobatico, caccia grossa, equitazione (partecipazione a competizioni), guidoslitta, skeleton, rafting e sport estremi in genere. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall'Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell'Iscritto, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1898 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;
- partecipazione a gare e corse di velocità, incluse le relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore. Pratica delle seguenti attività sportive a livello professionale: rugby, football americano, hockey, lotta nelle sue varie forme, arti marziali, pugilato, atletica pesante. E' possibile estendere la copertura a tali attività, se praticate dall'Iscritto, dietro esplicita richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio;
- esercizio delle seguenti attività lavorative: forze armate-forze di polizia, guardie giurate e vigili del fuoco (salvo che l'Iscritto svolga unicamente attività di impiegato in uffici interni), lavoro su piattaforme marine, lavoro su tetti ed impalcature (muratore, imbianchino, idraulico, antennista, carpentiere, etc.), lavoro su imbarcazioni (marinaio, pescatore, elettricista e macchinista), attività che comportano l'utilizzo di altiforni, attività che comportano l'utilizzo di

teleferiche, attività a contatto con sostanze nocive o tossiche, attività a contatto con correnti elettriche superiori a 380 V, attività che comportano l'utilizzo di automezzi con trasporto di materiale pericoloso, attività che richiede l'uso delle armi, attore e artista che svolgono attività pericolose, attività subacquee, collaudatori di autoveicoli e motocicli, attività a contatto con esplosivi, lavoro nel sottosuolo (speleologi, minatori o simili che lavorano nel sottosuolo), lavoro nei reparti di malattie infettive, attività di radiologo e batteriologo, pilota o membro dell'equipaggio di qualsiasi aeromobile, giornalista o fotografo o cameraman se svolgono missioni in zone a rischio per guerra, guerra civile o rivoluzione. E' possibile estendere la copertura a tali attività lavorative, se esercitate dall'Iscritto, dietro specifica richiesta e previa corresponsione del relativo sovrappremio. In caso di mancata richiesta da parte dell'Iscritto, la Società, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1898 e 1926 del c.c., si rivarrà riducendo la somma dovuta in caso di sinistro in proporzione della differenza tra il costo convenuto e quello che sarebbe stato richiesto se si fosse conosciuto il vero stato delle cose;

- esiti di infortuni e malattie che abbiano dato origine a sintomi, cure ed esami e che comportino, all'atto della conversione in rendita vitalizia, un'alterazione delle condizioni di salute dell'Iscritto, salvo che gli stessi non siano stati dichiarati in modo esplicito e per iscritto all'atto della conversione;
- negligenza, imprudenza e imperizia nel seguire consigli medici: con ciò si intende che la prestazione di rendita (maggiorazione del 20%) non viene erogata se è comprovato che l'Iscritto di sua volontà non ha consultato i medici o non ha seguito le indicazioni degli stessi al fine di migliorare il proprio stato di salute.

Denuncia in caso di non autosufficienza

Verificatosi lo stato di non autosufficienza, l'Iscritto od altra persona in sua vece deve farne denuncia alla Società per i necessari accertamenti facendo pervenire alla Società medesima, a mezzo lettera raccomandata, anche la documentazione prevista all'art. 23 delle Condizioni generali di Contratto.

A richiesta della Società, l'Iscritto e colui che ha fatto la denuncia dell'invalidità, sono obbligati a rendere, con verità ed esattezza, le dichiarazioni ed a fornire le prove che potessero apparire utili per l'accertamento delle cause dell'invalidità permanente e della sua gravità, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Iscritto.

Accertamento dello stato di non autosufficienza

La Società si impegna ad accertare l'esistenza dello stato di non autosufficienza entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della denuncia, completa di tutta la documentazione richiesta.

Il riconoscimento, da parte della Società dello stato di non autosufficienza, comporta la liquidazione della maggiorazione prevista sulla rendita vitalizia in corso di erogazione a partire dalla data di denuncia.

Controversie sul riconoscimento della non autosufficienza

Nel caso di disaccordo sul riconoscimento della non autosufficienza, l'Iscritto ha facoltà, entro 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Società, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre medici, di cui uno nominato dalla Società, l'altro dall'Iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti.

In caso di mancato accordo la scelta del terzo arbitro sarà demandata, anche ad istanza di una sola delle due parti, al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell'Iscritto.

Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, come amichevole compositore, senza formalità di procedura, con parere vincolante anche se uno dei componenti rifiuta di firmare il relativo verbale, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di parti contrattuali. Gli arbitri, ove lo ritengano opportuno, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle parti.

Rivalutazione della rendita vitalizia

Il primo gennaio di ogni anno, la Garanzia Base in pieno vigore viene rivalutata mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca, fermo rimanendo l'ammontare annuo del contributo. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma dei punti precedenti, entro il 30 dicembre che precede il suddetto anniversario.

Il capitale rivalutato sarà determinato sommando al capitale in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando la riserva matematica accantonata per la misura di rivalutazione. I contributi ricorrenti ed i contributi aggiuntivi corrisposti tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente quello della rivalutazione, al netto della commissione una tantum, del caricamento e dell'eventuale costo relativo alla copertura accessoria, verranno rivalutati pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, in base al periodo che intercorre tra la data di corresponsione di ciascun contributo ed il 1° gennaio dell'anno successivo.

In caso di liquidazione del capitale maturato o della conversione dello stesso in rendita vitalizia ad una data non coincidente con l'anniversario, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza e la data di richiesta di liquidazione o quella di conversione, sulla base del rendimento infrannuale al netto delle commissioni di gestione.

Il rendimento infrannuale viene determinato secondo le modalità previste all'art. 3 del Regolamento della Gestione separata ValorePiù Previdenza, prendendo a riferimento il periodo annuale compreso tra il primo giorno del quindicesimo mese e l'ultimo giorno del quarto mese antecedenti al mese di pervenimento della richiesta alla Compagnia.

L'aumento annuale del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato dalla Società. Durante il periodo di erogazione della rendita vitalizia, la rivalutazione sarà determinata sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente un importo ottenuto moltiplicando la rendita stessa per la misura di rivalutazione riconosciuta; nel primo anno di erogazione della rendita vitalizia, verrà riconosciuta una rivalutazione pro-rata temporis, secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo che intercorre tra la data di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia e la successiva ricorrenza annuale.

OPZIONE A

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA
IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
(SESSO MASCHILE)**

TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	27,383	27,193	27,130	27,099	27,068	27,037
51	28,132	27,932	27,866	27,833	27,800	27,767
52	28,922	28,710	28,641	28,606	28,571	28,536
53	29,755	29,531	29,457	29,420	29,383	29,346
54	30,633	30,395	30,317	30,278	30,239	30,200
55	31,560	31,308	31,225	31,184	31,142	31,101
56	32,541	32,273	32,185	32,141	32,097	32,053
57	33,579	33,294	33,200	33,154	33,107	33,060
58	34,682	34,378	34,277	34,228	34,178	34,128
59	35,853	35,528	35,421	35,368	35,314	35,261
60	37,098	36,751	36,636	36,579	36,523	36,466
61	38,423	38,050	37,928	37,867	37,806	37,745
62	39,831	39,430	39,299	39,233	39,168	39,103
63	41,328	40,897	40,755	40,685	40,615	40,545
64	42,923	42,459	42,306	42,230	42,154	42,079
65	44,626	44,124	43,959	43,877	43,796	43,714
66	46,446	45,903	45,724	45,636	45,547	45,459
67	48,396	47,806	47,612	47,516	47,420	47,325
68	50,487	49,845	49,635	49,530	49,426	49,322
69	52,735	52,035	51,806	51,692	51,579	51,466
70	55,154	54,389	54,139	54,014	53,891	53,768
71	57,761	56,923	56,649	56,513	56,377	56,242
72	60,582	59,660	59,359	59,209	59,061	58,913
73	63,646	62,630	62,298	62,134	61,970	61,807
74	66,993	65,868	65,501	65,319	65,138	64,958
75	70,660	69,409	69,002	68,800	68,600	68,400
76	74,678	73,282	72,829	72,604	72,381	72,159
77	79,066	77,503	76,996	76,745	76,496	76,248
78	83,838	82,083	81,515	81,233	80,954	80,676
79	88,998	87,023	86,384	86,068	85,755	85,443
80	94,578	92,351	91,632	91,276	90,923	90,573
81	100,648	98,129	97,317	96,917	96,519	96,125
82	107,295	104,438	103,519	103,066	102,616	102,170
83	114,654	111,397	110,352	109,837	109,327	108,821
84	122,861	119,129	117,935	117,347	116,764	116,188
85	131,929	127,635	126,265	125,591	124,925	124,265

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE B

**RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE DEL 20% IN CASO DI
NON AUTOSUFFICIENZA
(SESSO MASCHILE)**

TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	26,079	25,898	25,838	25,809	25,779	25,749
51	26,793	26,602	26,539	26,508	26,476	26,445
52	27,545	27,343	27,277	27,244	27,210	27,177
53	28,338	28,124	28,054	28,019	27,984	27,949
54	29,174	28,948	28,873	28,836	28,799	28,762
55	30,057	29,817	29,738	29,699	29,659	29,620
56	30,991	30,736	30,652	30,610	30,568	30,527
57	31,980	31,709	31,619	31,575	31,530	31,486
58	33,030	32,741	32,645	32,598	32,550	32,503
59	34,145	33,836	33,734	33,683	33,633	33,582
60	35,332	35,001	34,892	34,837	34,783	34,729
61	36,593	36,238	36,122	36,063	36,005	35,948
62	37,934	37,553	37,427	37,365	37,303	37,241
63	39,360	38,949	38,815	38,747	38,681	38,614
64	40,879	40,437	40,291	40,219	40,147	40,075
65	42,501	42,023	41,866	41,788	41,710	41,633
66	44,235	43,717	43,547	43,463	43,378	43,295
67	46,091	45,529	45,345	45,253	45,162	45,071
68	48,082	47,471	47,271	47,171	47,072	46,974
69	50,223	49,557	49,339	49,230	49,122	49,015
70	52,528	51,799	51,561	51,442	51,324	51,207
71	55,011	54,212	53,951	53,822	53,693	53,564
72	57,697	56,819	56,532	56,390	56,248	56,108
73	60,615	59,647	59,331	59,175	59,019	58,864
74	63,803	62,731	62,382	62,209	62,036	61,865
75	67,295	66,104	65,716	65,524	65,333	65,143
76	71,122	69,793	69,361	69,147	68,934	68,722
77	75,301	73,813	73,330	73,091	72,853	72,617
78	79,846	78,175	77,633	77,365	77,099	76,834
79	84,760	82,879	82,271	81,970	81,671	81,374
80	90,074	87,953	87,268	86,930	86,594	86,260
81	95,855	93,456	92,683	92,301	91,923	91,547
82	102,186	99,465	98,590	98,158	97,730	97,305
83	109,194	106,092	105,097	104,607	104,121	103,639
84	117,011	113,456	112,319	111,759	111,204	110,655
85	125,647	121,557	120,253	119,611	118,976	118,347

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI
(SESSO MASCHILE)**

TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	27,366	27,178	27,116	27,085	27,054	27,023
51	28,113	27,915	27,849	27,817	27,784	27,752
52	28,900	28,690	28,621	28,587	28,552	28,518
53	29,729	29,507	29,434	29,398	29,361	29,325
54	30,602	30,368	30,291	30,252	30,214	30,175
55	31,525	31,276	31,194	31,154	31,113	31,072
56	32,499	32,236	32,149	32,106	32,063	32,020
57	33,531	33,251	33,158	33,112	33,067	33,021
58	34,624	34,326	34,228	34,179	34,130	34,081
59	35,783	35,465	35,361	35,309	35,257	35,205
60	37,014	36,675	36,564	36,508	36,453	36,398
61	38,320	37,958	37,839	37,780	37,721	37,662
62	39,706	39,319	39,191	39,128	39,065	39,002
63	41,176	40,762	40,625	40,558	40,490	40,423
64	42,740	42,295	42,149	42,076	42,004	41,932
65	44,405	43,927	43,770	43,692	43,614	43,536
66	46,179	45,665	45,496	45,412	45,328	45,245
67	48,072	47,518	47,336	47,245	47,155	47,065
68	50,095	49,497	49,300	49,203	49,106	49,009
69	52,260	51,614	51,402	51,296	51,191	51,087
70	54,581	53,881	53,651	53,537	53,423	53,310
71	57,071	56,311	56,062	55,938	55,815	55,692
72	59,747	58,921	58,651	58,517	58,383	58,250
73	62,631	61,732	61,439	61,293	61,148	61,003
74	65,740	64,763	64,444	64,286	64,128	63,971
75	69,093	68,030	67,683	67,511	67,340	67,169
76	72,696	71,540	71,163	70,976	70,790	70,605
77	76,550	75,294	74,885	74,682	74,480	74,279
78	80,653	79,289	78,844	78,624	78,404	78,186
79	85,001	83,519	83,036	82,797	82,559	82,323
80	89,600	87,992	87,469	87,210	86,952	86,696

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI**

(SESSO MASCHILE)

TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	27,310	27,125	27,064	27,034	27,003	26,973
51	28,049	27,854	27,789	27,757	27,725	27,693
52	28,824	28,619	28,551	28,518	28,484	28,450
53	29,640	29,424	29,352	29,317	29,281	29,246
54	30,498	30,270	30,195	30,157	30,120	30,083
55	31,402	31,161	31,081	31,042	31,002	30,963
56	32,353	32,099	32,015	31,973	31,931	31,889
57	33,356	33,087	32,998	32,954	32,910	32,866
58	34,415	34,130	34,036	33,989	33,942	33,896
59	35,533	35,231	35,131	35,082	35,032	34,983
60	36,713	36,393	36,288	36,235	36,183	36,130
61	37,959	37,619	37,507	37,452	37,396	37,341
62	39,272	38,912	38,793	38,734	38,675	38,617
63	40,657	40,275	40,149	40,086	40,024	39,961
64	42,119	41,712	41,579	41,512	41,446	41,380
65	43,663	43,231	43,088	43,018	42,947	42,877
66	45,293	44,834	44,683	44,607	44,532	44,458
67	47,014	46,526	46,366	46,286	46,206	46,127
68	48,830	48,312	48,142	48,057	47,972	47,888
69	50,743	50,193	50,013	49,923	49,834	49,745
70	52,752	52,170	51,980	51,885	51,790	51,696
71	54,855	54,242	54,041	53,941	53,841	53,742
72	57,054	56,409	56,197	56,092	55,987	55,883
73	59,349	58,672	58,450	58,339	58,229	58,120
74	61,738	61,030	60,798	60,682	60,567	60,453
75	64,214	63,477	63,235	63,115	62,995	62,876

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 15 ANNI**

(SESSO MASCHILE)

TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	27,190	27,010	26,951	26,921	26,892	26,862
51	27,907	27,719	27,657	27,626	27,595	27,564
52	28,658	28,460	28,395	28,363	28,330	28,298
53	29,443	29,237	29,168	29,134	29,100	29,066
54	30,266	30,049	29,977	29,941	29,906	29,870
55	31,126	30,899	30,824	30,786	30,749	30,712
56	32,027	31,788	31,710	31,670	31,631	31,592
57	32,970	32,719	32,637	32,596	32,555	32,514
58	33,957	33,694	33,607	33,564	33,521	33,478
59	34,989	34,714	34,623	34,578	34,532	34,487
60	36,069	35,780	35,685	35,638	35,590	35,543
61	37,197	36,894	36,795	36,745	36,695	36,646
62	38,372	38,055	37,951	37,899	37,847	37,795
63	39,594	39,263	39,154	39,099	39,045	38,991
64	40,861	40,516	40,402	40,346	40,289	40,233
65	42,170	41,812	41,694	41,636	41,577	41,519
66	43,519	43,149	43,027	42,966	42,906	42,845
67	44,903	44,522	44,396	44,334	44,271	44,209
68	46,318	45,927	45,798	45,734	45,670	45,606
69	47,758	47,358	47,226	47,161	47,095	47,030
70	49,214	48,808	48,674	48,608	48,541	48,475

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1948 al 1960. Per i nati dal 1961 al 1970 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1971 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1939 al 1947 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1926 al 1938 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1925 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE A

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA
(SESSO FEMMINILE)**

TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	24,869	24,712	24,660	24,634	24,608	24,583
51	25,488	25,324	25,269	25,242	25,215	25,188
52	26,139	25,966	25,909	25,880	25,852	25,823
53	26,822	26,640	26,579	26,549	26,519	26,490
54	27,540	27,348	27,284	27,253	27,221	27,190
55	28,295	28,093	28,026	27,992	27,959	27,926
56	29,093	28,878	28,808	28,772	28,737	28,702
57	29,934	29,708	29,633	29,596	29,558	29,521
58	30,825	30,585	30,506	30,466	30,427	30,388
59	31,770	31,515	31,430	31,388	31,347	31,305
60	32,772	32,501	32,411	32,367	32,322	32,278
61	33,838	33,548	33,453	33,405	33,358	33,311
62	34,970	34,661	34,560	34,509	34,458	34,408
63	36,175	35,844	35,735	35,681	35,627	35,573
64	37,459	37,105	36,988	36,930	36,872	36,815
65	38,832	38,451	38,326	38,264	38,202	38,140
66	40,295	39,886	39,751	39,684	39,617	39,550
67	41,866	41,424	41,279	41,206	41,134	41,062
68	43,554	43,076	42,919	42,841	42,763	42,685
69	45,370	44,851	44,681	44,596	44,512	44,428
70	47,328	46,764	46,578	46,486	46,395	46,303
71	49,440	48,825	48,623	48,523	48,423	48,323
72	51,725	51,052	50,831	50,722	50,612	50,504
73	54,212	53,473	53,231	53,111	52,992	52,872
74	56,932	56,117	55,851	55,719	55,587	55,456
75	59,907	59,005	58,711	58,565	58,419	58,275
76	63,170	62,169	61,842	61,680	61,519	61,358
77	66,752	65,634	65,270	65,090	64,910	64,732
78	70,682	69,430	69,023	68,821	68,621	68,421
79	74,987	73,580	73,123	72,896	72,671	72,447
80	79,704	78,116	77,601	77,346	77,093	76,841
81	84,876	83,078	82,495	82,207	81,921	81,637
82	90,583	88,538	87,877	87,550	87,225	86,903
83	96,900	94,564	93,810	93,437	93,067	92,701
84	103,929	101,246	100,382	99,955	99,532	99,113
85	111,675	108,583	107,590	107,100	106,615	106,134

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE B

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE DEL
20% IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA
(SESSO FEMMINILE)**

TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	23,684	23,535	23,486	23,461	23,437	23,412
51	24,275	24,118	24,066	24,040	24,014	23,989
52	24,894	24,729	24,675	24,648	24,621	24,594
53	25,545	25,371	25,314	25,285	25,257	25,228
54	26,228	26,045	25,985	25,955	25,925	25,895
55	26,948	26,755	26,691	26,659	26,628	26,596
56	27,707	27,503	27,436	27,402	27,369	27,335
57	28,509	28,293	28,222	28,186	28,151	28,115
58	29,358	29,129	29,053	29,015	28,978	28,940
59	30,257	30,014	29,934	29,894	29,854	29,814
60	31,212	30,953	30,868	30,825	30,783	30,741
61	32,227	31,951	31,860	31,815	31,770	31,725
62	33,305	33,011	32,914	32,866	32,817	32,769
63	34,452	34,137	34,034	33,982	33,931	33,879
64	35,676	35,338	35,227	35,172	35,117	35,062
65	36,983	36,620	36,501	36,442	36,383	36,324
66	38,377	37,986	37,858	37,794	37,730	37,667
67	39,873	39,451	39,313	39,244	39,175	39,107
68	41,480	41,025	40,875	40,800	40,726	40,652
69	43,210	42,716	42,553	42,473	42,392	42,312
70	45,074	44,537	44,360	44,273	44,185	44,099
71	47,086	46,500	46,307	46,212	46,117	46,022
72	49,262	48,621	48,411	48,306	48,202	48,099
73	51,631	50,927	50,696	50,582	50,468	50,355
74	54,221	53,445	53,191	53,065	52,940	52,815
75	57,054	56,196	55,915	55,776	55,637	55,500
76	60,162	59,209	58,897	58,743	58,589	58,436
77	63,573	62,509	62,162	61,990	61,819	61,649
78	67,316	66,124	65,736	65,544	65,353	65,163
79	71,416	70,076	69,641	69,425	69,211	68,998
80	75,909	74,397	73,906	73,663	73,422	73,182
81	80,834	79,122	78,567	78,292	78,020	77,749
82	86,270	84,322	83,692	83,381	83,072	82,765
83	92,286	90,061	89,342	88,988	88,636	88,286
84	98,980	96,424	95,602	95,195	94,793	94,393
85	106,357	103,413	102,467	102,000	101,538	101,080

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 5 ANNI
(SESSO FEMMINILE)**

TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	24,858	24,702	24,651	24,625	24,599	24,574
51	25,476	25,313	25,259	25,232	25,205	25,178
52	26,125	25,953	25,897	25,868	25,840	25,812
53	26,806	26,626	26,566	26,536	26,507	26,477
54	27,522	27,332	27,269	27,238	27,207	27,175
55	28,276	28,075	28,009	27,976	27,943	27,910
56	29,071	28,859	28,789	28,754	28,719	28,685
57	29,910	29,686	29,612	29,575	29,538	29,502
58	30,798	30,561	30,482	30,443	30,404	30,365
59	31,739	31,487	31,403	31,362	31,321	31,279
60	32,736	32,468	32,380	32,336	32,292	32,248
61	33,795	33,510	33,416	33,369	33,323	33,276
62	34,920	34,616	34,516	34,466	34,416	34,367
63	36,115	35,790	35,684	35,631	35,577	35,525
64	37,388	37,041	36,927	36,870	36,813	36,757
65	38,746	38,375	38,253	38,192	38,131	38,071
66	40,194	39,795	39,663	39,598	39,533	39,468
67	41,744	41,315	41,174	41,104	41,034	40,964
68	43,406	42,944	42,792	42,717	42,641	42,566
69	45,191	44,692	44,528	44,446	44,365	44,284
70	47,111	46,571	46,393	46,305	46,217	46,129
71	49,178	48,591	48,399	48,303	48,208	48,113
72	51,407	50,770	50,561	50,457	50,353	50,250
73	53,823	53,128	52,901	52,788	52,675	52,563
74	56,446	55,688	55,440	55,317	55,194	55,072
75	59,293	58,464	58,192	58,058	57,924	57,790
76	62,382	61,475	61,178	61,031	60,884	60,738
77	65,730	64,736	64,411	64,250	64,090	63,930
78	69,353	68,263	67,907	67,731	67,555	67,381
79	73,263	72,067	71,677	71,483	71,291	71,099
80	77,471	76,159	75,732	75,520	75,309	75,100

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata

di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C

VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 10 ANNI (SESSO FEMMINILE)

TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	24,824	24,670	24,619	24,594	24,568	24,543
51	25,439	25,277	25,224	25,197	25,170	25,144
52	26,083	25,913	25,857	25,829	25,802	25,774
53	26,759	26,581	26,522	26,493	26,463	26,434
54	27,469	27,282	27,220	27,189	27,158	27,127
55	28,216	28,019	27,953	27,921	27,888	27,856
56	29,003	28,794	28,726	28,691	28,657	28,623
57	29,832	29,612	29,539	29,503	29,467	29,431
58	30,707	30,475	30,398	30,360	30,322	30,284
59	31,633	31,387	31,305	31,265	31,225	31,184
60	32,611	32,351	32,265	32,222	32,179	32,137
61	33,648	33,372	33,281	33,235	33,190	33,145
62	34,746	34,452	34,356	34,307	34,259	34,211
63	35,908	35,596	35,494	35,442	35,391	35,341
64	37,142	36,810	36,701	36,646	36,592	36,538
65	38,453	38,099	37,983	37,925	37,867	37,810
66	39,844	39,467	39,342	39,281	39,219	39,158
67	41,325	40,923	40,790	40,724	40,658	40,593
68	42,903	42,473	42,331	42,261	42,190	42,120
69	44,582	44,122	43,971	43,896	43,821	43,746
70	46,368	45,877	45,715	45,635	45,555	45,475
71	48,265	47,740	47,568	47,482	47,397	47,312
72	50,278	49,718	49,535	49,443	49,352	49,261
73	52,415	51,819	51,623	51,526	51,429	51,333
74	54,680	54,047	53,839	53,736	53,633	53,530
75	57,071	56,400	56,179	56,070	55,961	55,852

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

OPZIONE C

**VALORI DI CONVERSIONE PER 1.000,00 EURO DI CAPITALE LIQUIDABILE A
SCADENZA IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER I PRIMI 15 ANNI
(SESSO FEMMINILE)**

TASSO TECNICO 0,00%

Età (*)	RATEAZIONE DELLA RENDITA					
	ANNUALE	SEMESTRALE	QUADRIMESTRALE	TRIMESTRALE	BIMESTRALE	MENSILE
50	24,759	24,608	24,558	24,533	24,508	24,483
51	25,365	25,207	25,155	25,128	25,102	25,076
52	26,000	25,834	25,779	25,752	25,724	25,697
53	26,665	26,490	26,433	26,404	26,376	26,347
54	27,361	27,178	27,118	27,088	27,058	27,028
55	28,092	27,900	27,836	27,805	27,773	27,742
56	28,859	28,657	28,590	28,557	28,524	28,491
57	29,665	29,452	29,382	29,347	29,313	29,278
58	30,512	30,289	30,215	30,178	30,142	30,105
59	31,404	31,169	31,091	31,053	31,014	30,976
60	32,343	32,095	32,013	31,973	31,932	31,891
61	33,331	33,070	32,984	32,941	32,898	32,856
62	34,371	34,096	34,005	33,960	33,915	33,870
63	35,465	35,175	35,079	35,032	34,984	34,937
64	36,614	36,309	36,208	36,158	36,108	36,058
65	37,821	37,500	37,394	37,341	37,289	37,236
66	39,083	38,746	38,635	38,579	38,524	38,469
67	40,403	40,050	39,934	39,876	39,818	39,761
68	41,781	41,412	41,290	41,230	41,169	41,109
69	43,213	42,829	42,702	42,639	42,576	42,513
70	44,695	44,296	44,165	44,100	44,034	43,969

(*) I valori si riferiscono ai nati dal 1950 al 1962. Per i nati dal 1963 al 1972 si applica il ringiovanimento dell'età di un anno, per i nati dal 1973 in poi il ringiovanimento di due anni. Per i nati dal 1941 al 1949 l'età dovrà essere aumentata di un anno. Per i nati dal 1928 al 1940 l'età dovrà essere aumentata di due anni. Per i nati nel 1927 o negli anni precedenti, l'età dovrà essere aumentata di tre anni.

INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO SULLE RENDITE

Le nuove prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 che ha modificato l'art. 11 del D.Lgs 252/2005

Rendita a Durata Definita Dal 1° luglio 2026	Prelievi Liberamente Determinabili Dal 1° luglio 2026	Erogazione Frazionata del Montante Dal 31 ottobre 2026
--	---	--

Avvertenza preliminare

Il presente documento costituisce integrazione al Documento sulle rendite del Groupama PIP – Piano Individuale Pensionistico ed è redatto in attuazione del par. 6 delle Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026.

Tale Documento relativo alle nuove prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005 non sostituisce il Documento sulle rendite esistente, ma lo integra. I contenuti relativi alla rendita vitalizia rimangono invariati.

Prima di effettuare la richiesta, l'aderente è invitato a consultare il presente documento nella sua interezza e le ulteriori informative che la Compagnia rende disponibili per una scelta consapevole.

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto tre nuove tipologie di prestazione pensionistica complementare, inserendole nell'art. 11 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto). Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 hanno quindi fornito le indicazioni operative per l'applicazione uniforme delle nuove disposizioni da parte di tutte le forme pensionistiche a contribuzione definita.

Le nuove prestazioni sono espressamente qualificate dalla legge come «prestazioni pensionistiche» e sono pertanto soggette al medesimo regime normativo — fiscale, previdenziale e di vigilanza — delle prestazioni già disciplinate dall'art. 11 del Decreto.

Riferimento normativo	Contenuto
Art. 11, co. 3-bis, D.Lgs. 252/2005	Individua le tre nuove tipologie di prestazione quali alternative alla rendita vitalizia
Art. 11, co. 3-ter, D.Lgs. 252/2005	Disciplina la rendita a durata definita e il calcolo della durata sulla base delle tavole ISTAT
Art. 11, co. 3-quater, D.Lgs. 252/2005	Disciplina i prelievi liberamente determinabili e il meccanismo del tetto massimo
Art. 11, co. 3-quinquies, D.Lgs. 252/2005	Precisa che tali prestazioni sono erogate direttamente dal Fondo ed il relativo montante è mantenuto in gestione. In caso di decesso il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati al momento dell'esercizio dell'opzione.
Istruzioni COVIP 25 giugno 2026	Indicazioni operative di carattere generale per l'applicazione omogenea delle nuove disposizioni

Considerate anche le nuove prestazioni illustrate in questo Documento integrativo, le scelte per gli iscritti che maturano il diritto alla prestazione pensionistica di previdenza complementare sono le seguenti:

- a)** in capitale per l'intero ammontare, nel caso in cui l'aderente sia un "vecchio iscritto" vale a dire si sia iscritto al fondo pensione preesistente entro il 28 aprile 1993 oppure si sia iscritto alla previdenza complementare entro il 28 aprile 1993 e abbia trasferito tale posizione pregressa presso il fondo pensione, oppure quando l'importo della rendita pensionistica derivante dalla conversione del 70% del montante finale risulti inferiore alla metà dell'assegno sociale INPS di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- b)** eccetto i casi di cui al punto a), in capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato al momento della richiesta;
- c)** rendita vitalizia;
- d)** rendita a durata definita;
- e)** prelievi liberamenti determinabili;
- f)** erogazione frazionata in un periodo minimo di 5 anni (rinvia al 31 ottobre 2026).

2. Disciplina comune alle nuove prestazioni

Prima di illustrare le caratteristiche specifiche di ciascuna tipologia, è necessario descrivere le regole trasversali stabilite dall'art. 11, co. 3-bis, e dalle Istruzioni COVIP, che si applicano indistintamente a tutte e tre le nuove opzioni. I requisiti di accesso sono gli stessi previsti per qualsiasi prestazione pensionistica complementare:

- maturazione dei requisiti pensionistici nel regime obbligatorio di appartenenza (maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata);
- almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari (termine ridotto a 3 anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea).

I profili fiscali relativi alle prestazioni sono descritti nel Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web della Compagnia.

2.1 Ambito di applicazione soggettivo

Le nuove prestazioni sono disponibili esclusivamente per gli aderenti a forme pensionistiche complementari a contribuzione definita soggette al D.Lgs. 252/2005. Sono esclusi i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritti ai fondi di comparto ad essi dedicati, cui si applica il D.Lgs. 124/1993. Questi ultimi potranno accedervi solo previo trasferimento della posizione individuale a un'altra forma pensionistica complementare soggetta al D.Lgs. 252/2005.

2.2 Alternatività rispetto alla rendita vitalizia e non combinabilità

Le tre nuove tipologie di prestazione (rendita a durata definita, prelievi liberamente determinabili ed erogazione frazionata del montante accumulato) sono alternative alla rendita vitalizia: l'aderente può scegliere una sola opzione tra quelle disponibili. Non è possibile combinare tra loro le nuove prestazioni, né combinarle con la rendita vitalizia.

È invece possibile affiancare a qualsiasi delle suddette opzioni una quota in forma di capitale, nei limiti dell'art. 11, co. 3 del Decreto (lett. b, paragrafo 1). Al ricorrere delle condizioni di cui all'ultimo periodo del medesimo comma, il montante può essere interamente percepito in capitale (lett. a, paragrafo 1).

2.3 Irrevocabilità della scelta e conversione in rendita vitalizia

Una volta avviata l'erogazione, la scelta della tipologia di prestazione è irrevocabile. È tuttavia sempre possibile convertire il montante residuo in una rendita vitalizia. Tale conversione può avvenire:

- presso la Compagnia stessa;
- trasferendo il montante residuo ad un'altra forma pensionistica complementare, al solo scopo di accedere alle condizioni di rendita vitalizia ivi offerte.

2.4 Gestione del montante residuo

Le nuove prestazioni sono erogate dalla Compagnia. Il montante non ancora erogato rimane investito nel comparto scelto dall'aderente all'atto della richiesta della prestazione o, in assenza di indicazioni, nel comparto individuato dalla Compagnia a tale scopo e riportato nel Supplemento alla Nota informativa. È possibile utilizzare anche i comparti già previsti per la fase di accumulo.

Il montante residuo è soggetto al rischio di investimento: il suo valore varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria del comparto prescelto.

2.5 Cessazione delle prerogative di accumulo

Dal momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente non può più esercitare le prerogative tipiche della fase di accumulo. In particolare:

- non è possibile effettuare trasferimenti della posizione (se non per usufruire delle condizioni di erogazione della rendita del fondo cessionario);
- non è possibile richiedere anticipazioni;
- non è possibile accedere alla RITA (se la RITA è in corso di liquidazione le nuove prestazioni non sono cumulabili con la stessa e se vengono richieste comportano la revoca della RITA in erogazione);
- non è possibile versare ulteriori contributi, salvo che venga attivato un nuovo rapporto di lavoro con maturazione di TFR (le prerogative derivanti da tale nuova contribuzione sono gestite separatamente dalla prestazione in corso).

2.6 Designazione dei soggetti aventi titolo al riscatto in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario durante la fase di erogazione, il montante residuo è riscattato dai soggetti dallo stesso indicati al momento dell'esercizio dell'opzione. La designazione è obbligatoria: le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate. L'indicazione può consistere nella conferma dei soggetti già designati per la fase di accumulo. Le scelte possono essere successivamente modificate.

2.7 Tempi di erogazione e costi

La Compagnia eroga la prestazione entro i termini indicati nel proprio Regolamento e comunque non oltre 6 mesi dalla presentazione della richiesta. Durante il periodo transitorio, concesso da Covip per consentire alla Compagnia di adeguare i propri sistemi e le procedure operative alle nuove prestazioni entro il 31 dicembre 2026, la Compagnia acquisirà le richieste ma provvederà alla liquidazione dopo la conclusione di tale adeguamento di cui verrà data apposita comunicazione. I costi addebitati devono essere contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute (come riportati nel Supplemento della Nota informativa disponibile sul sito della Compagnia).

3. Rendita a Durata Definita

3.1 Definizione e caratteristiche essenziali

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo di tempo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario. A differenza della rendita vitalizia, l'erogazione cessa allo scadere del periodo stabilito indipendentemente dalla sopravvivenza o meno del beneficiario.

3.2 Determinazione della durata

La durata della rendita corrisponde al numero intero di anni della speranza di vita residua dell'aderente all'età di esercizio dell'opzione, ricavato dalle tavole di mortalità ISTAT utilizzate per il calcolo dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita di cui alla Tavola A allegata alla Legge 8 agosto 1995, n. 335. Il numero di anni è arrotondato per difetto.

Vedi tabelle paragrafo 9

3.3 Calcolo dell'importo delle rate

L'importo di ciascuna rata non è fisso. Viene ricalcolato alla data di liquidazione di ogni rata dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Poiché il montante continua a essere investito nel comparto prescelto, l'importo varia in funzione dei risultati della gestione finanziaria.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

3.4 Periodicità

L'aderente può scegliere la periodicità di erogazione tra le opzioni messe a disposizione dalla Compagnia, fermi restando i seguenti limiti normativi:

- periodicità minima: trimestrale;
- periodicità massima: annuale.

3.5 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa alla scadenza del periodo stabilito. Se l'aderente sopravvive alla durata della rendita, non riceverà ulteriori erogazioni da questa prestazione. Potrà tuttavia convertire il montante eventualmente residuo in una rendita vitalizia, se disponibile.

Rischio di investimento

L'importo delle rate non è garantito. Se il comparto di investimento subisce perdite, il montante disponibile si riduce e le rate future saranno più basse. Viceversa, rendimenti positivi determinano rate più elevate.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

4. Prelievi Liberamente Determinabili

4.1 Definizione e caratteristiche essenziali

I prelievi liberamente determinabili sono una prestazione pensionistica che consente all'aderente di scegliere autonomamente, entro i limiti stabiliti dalla normativa, quando prelevare e quanto. Il montante non prelevato rimane investito nel comparto prescelto e continua a produrre rendimento.

4.2 Il meccanismo della rendita figurativa e il tetto massimo prelevabile

Per evitare che l'aderente esaurisca prematuramente il capitale, la normativa stabilisce un tetto massimo prelevabile in ogni momento. Tale tetto è calcolato in relazione a una rendita a durata definita teorica figurativa (non reale), con le seguenti caratteristiche:

- frazionamento annuale;
- immediatamente erogabile al momento della richiesta;
- durata pari alla vita attesa residua dell'aderente (in anni interi, arrotondata per difetto), calcolata con le medesime tavole ISTAT utilizzate per la rendita a durata definita.

Questa rendita figurativa non viene mai effettivamente erogata: rileva esclusivamente come parametro di calcolo del tetto massimo.

Tetto massimo prelevabile in qualsiasi momento = ***Somma delle rate di rendita figurativa maturate dall'inizio – Totale dei prelievi già effettuati***

Ogni anno che trascorre, matura una nuova rata teorica, che si aggiunge al tetto disponibile. I prelievi effettuati scalano il tetto disponibile. Le rate teoriche non riscosse si accumulano e restano disponibili per prelievi futuri.

Nell'ultimo anno di durata della rendita teorica, il tetto massimo prelevabile coincide con l'intero montante residuo accumulato fino a quel momento.

L'aderente può richiedere un primo prelievo già contestualmente alla domanda di accesso alla prestazione. L'importo non può superare quello della prima rata di rendita figurativa.

La Compagnia ha stabilito una frequenza annua di erogazione del prelievo con importo minimo pari ad euro 600,00.

4.3 Rischi specifici

Rischio di longevità

Se i prelievi vengono effettuati con ritmo sostenuto nei primi anni, il montante si riduce significativamente. Al termine della vita attesa teorica, se l'aderente è ancora in vita, può prelevare il montante residuo ma non riceve ulteriore protezione automatica.

Rischio di investimento

In periodi di rendimento negativo il montante si riduce e il tetto effettivo può risultare inferiore alle rate teoriche maturate.

Rischio di concentrazione

La massima flessibilità di prelievo richiede disciplina nella pianificazione. Prelievi concentrati nelle prime fasi possono compromettere la copertura nei periodi successivi.

5. Erogazione Frazionata del Montante Accumulato

5.1 Definizione e caratteristiche essenziali

L'erogazione frazionata è una prestazione pensionistica che consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo liberamente scelto dall'aderente. A differenza della rendita a durata definita, la durata non è ancorata alla vita attesa residua ma è determinata autonomamente dall'aderente, entro il limite normativo minimo di 5 anni.

Disponibilità

L'erogazione frazionata è disponibile a partire dal 31 ottobre 2026 (rinvio approvato in sede di conversione del D.L. 62/2026, in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Al momento dell'esercizio dell'opzione, l'aderente deve indicare:

- il numero di anni di durata dell'erogazione (non inferiore a 5 anni);
- la periodicità delle rate (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), tra le opzioni disponibili nella Compagnia.

La Compagnia può prevedere un importo minimo per singola rata, al di sotto del quale non è ammessa la cadenza scelta. Non è possibile modificare la durata o la periodicità dopo l'avvio dell'erogazione, salvo conversione in rendita vitalizia.

5.2 Calcolo dell'importo delle rate

Il meccanismo è analogo a quello della rendita a durata definita. A ogni scadenza, l'importo della rata si ottiene dividendo il montante disponibile in quel momento per il numero di rate ancora da erogare. Il montante residuo rimane investito e varia con i mercati.

Formula: ***Importo rata(n) = Montante disponibile alla data di liquidazione(n) ÷ Numero di rate residue(n)***

5.3 Rischi specifici

Rischio di longevità

L'erogazione cessa al termine del periodo scelto. Se l'aderente sopravvive alla durata, non riceve ulteriori erogazioni. Il rischio è tanto maggiore quanto più breve è la durata scelta. Si raccomanda di valutare attentamente la durata in rapporto alla propria aspettativa di vita e alle altre fonti di reddito disponibili.

Rischio di investimento

Le rate non sono garantite. Un rendimento negativo riduce il montante disponibile e abbassa le rate future. La variabilità è in linea con quella della rendita a durata definita.

Rischio di concentrazione

Le prestazioni di previdenza complementare potrebbero concentrarsi eccessivamente nella fase iniziale a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

6. Confronto tra le tipologie e analisi di scenario

La tabella seguente confronta le principali caratteristiche delle diverse tipologie di prestazione, inclusa la rendita vitalizia, per agevolare una valutazione consapevole da parte dell'aderente.

Tipologia	Rendita vitalizia	Rendita a durata definita	Prelievi liberamente determinabili	Erogazione frazionata
Durata dell'erogazione	Vita intera	Vita attesa residua (ISTAT)	Vita attesa residua (limite teorico)	A scelta (min. 5 anni)
Importo delle rate	Fisso (contrattuale) con rivalutazione annuale	Variabile (risultati gestione)	Variabile (risultati gestione) e in base a richiesta dell'aderente	Variabile (risultati gestione)
Rischio di longevità	A carico della Compagnia assicurativa	A carico aderente	A carico aderente	A carico aderente
Rischio di investimento	No (rendimento garantito)	Sì	Sì	Sì
Flessibilità di prelievo	Nessuna	Limitata (eventuale periodicità scelta)	Massima (a richiesta in base a soglie massime)	Limitata (eventuale periodicità scelta)
Reversibilità della scelta	Irrevocabile	Irrevocabile*	Irrevocabile*	Irrevocabile*
Montante residuo in caso di decesso	Dipende dalla tipologia di rendita vitalizia	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati	Riscatto da soggetti designati
Disponibile dal	Già prevista	1° luglio 2026	1° luglio 2026	31 ottobre 2026**
Tassazione post 2007¹	15/9%	15/9%	15/9%	20/15%

* Salvo successiva conversione in rendita vitalizia immediata o differita, esercitabile in qualsiasi momento presso la Compagnia o trasferendo il montante residuo a un'altra forma pensionistica.

** Rinvio introdotto dalla Legge 112/2026 di conversione del D.L. 62/2026.

¹ Per maggiori dettagli si veda il Documento sul regime fiscale disponibile sul sito web del Fondo.

7. Periodo transitorio – Modalità operative

Le Istruzioni COVIP del 25 giugno 2026 prevedono un periodo transitorio, non prorogabile oltre il 31 dicembre 2026, per consentire ai Fondi pensione di adeguare in modo ordinato i propri sistemi e processi operativi interni. Durante tale periodo:

- la Compagnia è tenuta ad acquisire le richieste degli aderenti di accedere alle nuove prestazioni;
- la Compagnia può procedere alla liquidazione e all'erogazione delle prestazioni successivamente all'avvenuto adeguamento dei sistemi;
- l'aderente può revocare la propria scelta in qualsiasi momento prima che la Compagnia proceda alla liquidazione del primo importo;
- la Compagnia darà chiara evidenza di tale situazione nel presente documento, nei moduli di richiesta e nel Supplemento alla Nota informativa.

Stato di adeguamento del PIP – Groupama PIP

«Il Groupama PIP è in fase di adeguamento: le richieste vengono acquisite e saranno liquidate al termine della fase di adeguamento di cui sarà data apposita comunicazione».

Le modifiche al Regolamento del PIP sono state adottate dagli organi di governo e trasmesse alla COVIP in regime di comunicazione ai sensi degli artt. 10, 21, 29, 34 e 36 del Regolamento sulle procedure (Deliberazione COVIP del 19 maggio 2021).

8. Modalità di richiesta della prestazione

Per accedere alle nuove prestazioni pensionistiche, l'aderente deve:

1. Verificare di aver maturato i requisiti di accesso (pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare).
2. Prendere visione del presente documento, del Supplemento alla Nota informativa e di ogni altra documentazione messa a disposizione dalla Compagnia.
3. Compilare il modulo di richiesta di liquidazione.
4. Indicare obbligatoriamente il/i soggetto/i designato/i al riscatto del montante residuo in caso di decesso. Le richieste prive di tale indicazione sono considerate incomplete e non vengono lavorate.
5. Indicare il comparto di investimento prescelto per la fase di erogazione (in assenza di indicazione, la Compagnia applicherà il comparto di default).
6. Trasmettere il modulo compilato secondo le modalità indicate dalla Compagnia.

9. Anni di speranza di vita per le nuove prestazioni richieste fino al 31.12.2026

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
50	34
51	33
52	32
53	31
54	30
55	29
56	28
57	27
58	26
59	26
60	25
61	24
62	23
63	22
64	21
65	20
66	20
67	19
68	18
69	17
70	16
71	15
72	15
73	14
74	13
75	12
76	12

Età	Speranza di vita popolazione (anni interi)
77	11
78	10
79	10
80	9
81	8
82	8
83	7
84	7
85	6
86	6
87	5
88	5
89	4
90	4
91	4
92	3
93	3
94	3
95	2
96	2
97	2
98	2
99	2
100	1
101	1